

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Bianca Magarò

Ha emesso la seguente decisione nel procedimento n. 15/2017 nei confronti di **RENATA RAINERI**.

In seguito alla trasmissione, da parte della Procura Federale, a mezzo mail in data 11 ottobre 2017, per quanto di competenza di questo Giudice ex art 35 R.G vigente (delibera 588 del 5.7.2016 Coni, modificata con delibera 301 del 18.7.2017), della segnalazione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Fise, Dott. Giuseppe D'Angelo, del 10 ottobre 2017, relativa a fatti accaduti in occasione dello svolgimento del "Finale Trofeo Sicilia Gold-B*" concorso di Salto Ostacoli svoltosi ad Augusta, presso la struttura denominata ADIM, in data 30 settembre -1 ottobre 2017 questo Giudice apriva procedimento disciplinare a carico di Renata Raineri.

La segnalazione, infatti, concerneva la posizione della sig.ra Renata Raineri, la quale, nell'occasione, aveva svolto il ruolo di componente della Giuria del concorso pur essendo Presidente del Circolo Ippico Valverde ASD, allorquando due atleti del detto circolo avevano preso parte al concorso e, precisamente, i Sigg.ri Vacirca Elisabetta e Vacirca Salvatore, rispettivamente figlia e coniuge della sig.ra Raineri.

Era stata allegata alla segnalazione la circolare a firma del Presidente Fise Avv. Marco Di Paola prot. 2968 del 10.5.2017, recante indirizzi comportamentali diretti alla C.N.U.G., agli Ufficiali di Gara, ai Comitati Organizzatori e ai Comitati Regionali, nonché il richiamo al rispetto di tutti i regolamenti e ad evitare situazioni di conflitto di interesse o comportamenti percepiti come tali.

Successivamente al provvedimento di fissazione data della pronuncia per il 23.10.2017, pervenivano memorie difensive della sigra Raineri patrocinata dall'Avv. Cristina Marletta del Foro di Catania.

Alla luce delle difese presentate, questo Giudice disponeva, con provvedimento del 23.10.2017, un approfondimento istruttorio documentale, chiedendo acquisirsi tutti i documenti ufficiali relativi alla gara e fissava la data della pronuncia al 6.11.2017.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La segnalazione da cui ha avuto origine il presente procedimento è stata inoltrata a cura dell'Organismo di Vigilanza della Federazione e fa espresso riferimento ad una situazione di incompatibilità e di conflitto di interessi nella quale si sarebbe trovata la sigra Raineri nel concorso in oggetto, con espresso riferimento alla circolare del Presidente Fise Avv. Marco Di Paola prot. 2968 del 10.5.2017.

Mediante tale circolare il Presidente ha invitato i Comitati Regionali, la C.N.U.G., gli Ufficiali di Gara e i Comitati Organizzatori, al pieno rispetto delle regole attualmente in vigore, al fine di assicurare uno svolgimento delle competizioni <<omogeneo e sereno>>, in particolare il Presidente ha richiamato in tutti i destinatari << la massima attenzione nell'applicazione di quanto oggi vigente...la necessità di rispettare tutti i regolamenti vigenti...ricordando agli ufficiali di gara la necessità di astenersi dall'accettare ogni incarico in cui possa emergere conflitto di interesse o comportamento che possa essere percepito come tale, ingenerando, in conseguenza, sfiducia nell'imparzialità e indipendenza della Fise>>.

Nell'occasione, la sig.ra Raineri è stata nominata membro della Giuria del concorso di Augusta, essendo Presidente del Circolo Ippico Valverde ASD, mentre alla competizione avrebbero partecipato i Sigg.ri Vacirca Elisabetta e Vacirca Salvatore, rispettivamente figlia e coniuge della sig.ra Raineri.

Secondo l'Organismo tale comportamento avrebbe violato la normativa federale e sarebbe stato contrario alla circolare pocanzi richiamata.

Nelle proprie difese la sigra Raineri sostiene di non avere violato alcuna norma in quanto nel caso in esame sarebbero state rispettate le norme di

cui al RNSO nn. 6.1.2 e 6.1.5: più precisamente la sig.ra Raineri non era Presidente di Giuria ma membro della giuria, il concorso non era a giudizio e comunque la sig.ra Raineri non aveva presieduto la categoria nella quale avrebbero concorso i suoi parenti, ma aveva solo svolto il ruolo di membro della Giuria.

Di talchè ne deriverebbe la assenza di alcuna violazione disciplinare in capo alla Raineri, tanto più che, afferma la sua difesa, esisterebbe in Fise una consuetudine e una prassi che renderebbe lecito il comportamento della stessa, dal momento che, a far data dalla circolare del Presidente, vi sarebbero state numerose situazioni di ipotetico conflitto, determinate dalle stesse nomine Fise e che non sarebbero state portate all'attenzione degli organi competenti.

Osserva il Giudicante che l'esistenza di una prassi o una consuetudine non può giustificare o legittimare la violazione del Regolamenti o l'ignoranza deliberata delle direttive comportamentali emanate dall'organo apicale della Federazione.

Ciò posto, nel caso in esame, la sig.ra Raineri, pur non avendo contravvenuto formalmente al disposto dell'art. 6.1.5 del RNSO, ciò in quanto il concorso non era a giudizio e comunque non è risultato che abbia presieduto le categorie nelle quali hanno gareggiato Vacirca Elisabetta e Vacirca Salvatore, purtuttavia ha contravvenuto all'art 9 del Regolamento Nazionale Ufficiali di Gara e all'art 10 dello Statuto, nonché a quanto espressamente indicato dal Presidente Federale in apposta circolare sul punto.

La sig.ra Raineri ha, infatti, omesso di segnalare una ipotetica e/o potenziale situazione di conflitto di interessi, comportamento percepito come tale dagli organi di vigilanza, e non si è comunque astenuta, quantomeno per motivi di opportunità, nelle categorie che interessavano i suoi parenti, trattandosi di un concorso con montepremi. Rammentiamo che gli U.d G. <<devono dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare rettitudine e moralità.....ricordando che le regole

emanate dalla Fise sono sovrane>> e che i tesserati tutti si impegnano a rispettare tutti i Regolamenti Fise, lo Statuto, i Regolamenti Coni e il Codice di Comportamento Sportivo nonché le deliberazioni e le decisioni adottate dagli Organi Federali.

Appare, quindi, che in presenza di una prassi fuorviante, la sig.ra Raineri abbia ignorato il tenore della comunicazione del presidente Fise del 10.5.2017, il che non può non essere censurato.

P.Q.M.

Irroga alla tesserata **RAINERI RENATA** la sanzione della **censura** di cui all'art 6 lettera b) Regolamento di Giustizia Fise,

MANDA

alla Segreteria OdG di comunicare il presente provvedimento alla sig.ra **RAINERI RENATA**, a mezzo pec presso il difensore, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del Regolamento di Giustizia FISE,

DISPONE

la trasmissione degli atti del presente fascicolo all'Ufficio della Procura Federale per quanto di competenza circa la valutazione dei comportamenti descritti nell'allegato alla memoria difensiva della sig.ra Raineri.

Roma, lì 6 novembre 2017

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Avv. Bianca Magarò